

DISPOSIZIONI FISCALI - Decreto Anticrisi Convertito in legge il Decreto 185/2008

E' entrato in vigore il 29 novembre scorso il Decreto Legge n. 185/2008. Ora il Decreto è stato convertito in Legge (nr. 2 del 28 gennaio 2009).

Le modifiche intervenute in sede di conversione in legge entrano in vigore il 29 gennaio 2009 (giorno successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione in Gazzetta Ufficiale).

Di seguito alcuni provvedimenti contenuti nella Legge.

Pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo

Non più in via sperimentale, ma in modo definitivo, a regime, è introdotta la possibilità di pagare l'Iva, non al momento dell'emissione della fattura, ma all'effettivo incasso della stessa.

L'imposta diviene, comunque, esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Tale agevolazione non si applica alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta e a coloro che adottato il meccanismo di inversione contabile (reverse charge). Per beneficiare dell'esigibilità differita, la fattura relativa alla cessione o prestazione dovrà riportare apposita annotazione, in mancanza della quale l'imposta è considerata esigibile al momento di effettuazione dell'operazione. L'efficacia delle disposizioni è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 2006/112/Ce.

Rivalutazione dei beni d'impresa

Il comma 16 dell'art. 15 del decreto prevede la possibilità per le società di capitale e di persone di rivalutare i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, risultanti dal bilancio del periodo in corso al 31 dicembre 2007.

Tale rivalutazione:

- deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,

- deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea, - deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Il saldo attivo di rivalutazione deve essere imputato al capitale o accantonato in una riserva speciale in sospensione di imposta, appositamente creata e non avente altra utilizzazione.

Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato con l'applicazione di una imposta sostitutiva (dell'Irpef, Ires, Irap ed addizionali) del 10%. Il maggior valore dei beni rivalutati può essere riconosciuto a decorrere dal quinto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (e non più dal terzo, come previsto nella versione originaria del decreto), con il versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sull'Irpef, Ires e Irap e di eventuali addizionali con la misura:

- del 7 per cento per gli immobili ammortizzabili,

- del 4 per cento relativamente agli immobili non ammortizzabili, da computare in diminuzione del saldo attivo della rivalutazione.

L'aliquota dell'imposta sostitutiva è stata quindi ridotta in sede di conversione (precedentemente fissata rispettivamente al 10% e 7%). Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, o al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del sesto esercizio

Confartigianato: una grande squadra per affermare le ragioni dell'artigianato, delle piccole e medie imprese, dello sviluppo.

Ravvedimento operoso	2
Posta Elettronica Certificata	2
Abrogazione libro soci	3
Accertamento con adesione	3
Corso per i rappresentanti dei lavoratori	4
Appalti, ad acquisire il DURC ci penserà la P.A.	5
Internazionalizzazione, prorogato il bando	5

**I servizi
di Confartigianato
Liberano
la Tua vita**



Segue da pagina 1

(e non più il quarto, come previsto dalla versione originaria del decreto-legge) successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

Le imposte sostitutive del 10, 7 o 4 per cento devono essere versate:

- in un'unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita,

- ovvero in tre rate, di cui la prima con la medesima scadenza di cui sopra e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. In caso di versamento rateale sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali con la misura del 3 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

La **disposizione**, come chiarito dall'Agenzia delle entrate nel corso della Teleconferenza di Italia Oggi, **si applica anche a ditte individuali e società di persone in contabilità semplificata.**

Ravvedimento operoso

Sono ridotte le sanzioni dovute in caso di ravvedimento operoso. In particolare:

- la sanzione dovuta nel caso di ravvedimento nei trenta giorni, è ridotta da un ottavo ad un dodicesimo;

- la sanzione dovuta nel caso di regolarizzazione di errori entro il termine di presentazione della dichiarazione o entro un anno dall'omissione o errore, è ridotta da un quinto ad un decimo;

- la sanzione dovuta nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo non superiore a 90 giorni, è ridotta da un ottavo ad un dodicesimo.

Ad esempio nelle ipotesi di tardivi versamenti d'imposta la sanzione passa dal 3,75% al 2,5% se il versamento avviene nei successivi trenta giorni, ovvero dal 6% al 3% se il versamento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione. La disposizione è applicabile dal 29 novembre 2008.

Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica


E' confermato l'obbligo per tutte le società e professionisti di comunicare

l'indirizzo di posta elettronica certificata. In particolare, per le nuove imprese costituite in forma societaria, tale indicazione deve essere effettuata in sede di domanda di iscrizione al registro delle imprese; le imprese già costituite devono effettuare tale comunicazione entro 3 anni. I professionisti iscritti in albi ed elenchi, effettuano la medesima comunicazione ai rispettivi ordini e collegi, i quali pubblicano un elenco completo consultabile telematicamente. Sono abrogate le disposizioni del D.P.R. n. 68/2005 che disciplinavano

l'utilizzo della posta certificata quale facoltà. **In sede di conversione**, è stata specificata la possibilità di sostituire la PEC con un indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data

e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.

Continua a pagina 3



INFORMAZIONI
Confartigianato
imprese di Viterbo
Tel. 0761.33791
Fax 0761.337920

Segue da pagina 2

Abrogazione libro soci

E' abolito il libro soci nelle Srl. Di conseguenza, sono modificati alcuni adempimenti collegati. In particolare:

- è previsto che, in caso di trasferimento delle partecipazioni sociali, il trasferimento stesso abbia effetto, di fronte alla società, dal momento del deposito dell'atto presso il registro delle Imprese, anziché dall'iscrizione nel libro soci (modifica all'articolo 2472 cod. civ.);

- è eliminato l'obbligo degli amministratori, in caso di espropriazione della partecipazione sociale, di annotazione della stessa sul libro soci (modifica all.art. 2471 cod. civ.);

- è stabilito che, i 30 giorni entro i quali gli amministratori devono depositare al registro delle imprese la dichiarazione richiesta nel caso di trasferimento dell'intera partecipazione appartenente ad un solo o di mutamento della persona del socio, decorrano dall'avvenuta variazione della compagine sociale anziché dall'iscrizione nel libro soci;

- è eliminato l'obbligo di deposito al registro delle imprese dell'elenco soci in sede di deposito del bilancio di esercizio.

E' infine eliminata la disposizione in materia di trasferimento delle partecipazioni con sottoscrizione dell'atto con firma digitale. In particolare non è più prevista l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci, su richiesta del cedente e dell'acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito rilasciato dall'intermediario che vi ha provveduto. Le novità si applicano dal 60° giorno successivo all'entrata in vigore della legge; gli amministratori delle SRL devono depositare presso il registro delle imprese una dichiarazione per integrare i dati in possesso della CCIAA con quelli del libro soci. Le nuove disposizioni interessano solo le SRL. Le Spa e le SAPA sono ancora obbligate al libro soci e al deposito dell'elenco soci al registro delle imprese.

Accertamento con adesione

E' cambiato, dal 1° gennaio 2009, l'ac-

certamento con adesione. Il comma 1 dell'art. 27, prevede una integrazione delle informazioni contenute nell'invito al contribuente, inviato dall'Ufficio. In particolare, devono essere indicate:

- le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata;

- i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori somme.

In caso di adesione all'invito, il contribuente invia una comunicazione all'ufficio e provvede al versamento delle somme dovute entro il 15° giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Nella comunicazione deve essere indicato il numero delle rate, in caso di pagamento rateizzato, ed allegata la quietanza del pagamento della prima o unica rata.

In caso di adesione, la misura delle sanzioni (previste in generale in un quarto del minimo) è ridotta alla metà.

Il pagamento delle somme dovute, in caso di versamento rateizzato, non comporta la prestazione delle garanzie; sull'importo delle rate successive alla prima è dovuto l'interesse al saggio legale calcolato dal giorno successivo al versamento della prima rata.

Tali disposizioni migliorative non si applicano agli inviti preceduti dai processi verbali di constatazione definibili ai sensi dell'articolo 5-bis, per i quali non è stata effettuata adesione e con riferimento alle maggiori imposte relative alle violazioni che consentono l'emissione degli accertamenti parziali.

Il comma 1 bis, **introdotto in sede di conversione**, dispone, inoltre, analoghe modifiche relativamente alle altre imposte indirette.

In sostanza, mentre nella versione originale del decreto era stata prevista l'introduzione della definizione agevolata degli inviti al contraddittorio in materia di imposte dirette e di IVA, in sede di conversione in legge il citato istituto è stato esteso anche alle altre imposte indirette (Invim, imposta di registro, imposta sulle successioni, imposte ipotecarie).



**Confartigianato
imprese di Viterbo**

Via I. Garbini, 29/G
01100 - Viterbo

Tel. 0761.33791
Fax 0761.337920

E-mail:
newsletter@confartigianato.vt.it

Web:
www.confartigianato.vt.it

Continua a pagina 4

Segue da pagina 3

Il comma 4bis, introdotto in sede di conversione, estende anche alle srl che hanno optato per la trasparenza, ex art. 115 e 115 TUIR, la disposizione contenuta nell'articolo 4, comma 2, D.Lgs. 218/97, già prevista per le società di persone, azienda coniugale non gestita in forma societaria, secondo la quale l'Ufficio competente all'accertamento nei confronti della società/associazione/titolare dell'azienda coniugale effettua la definizione anche del reddito attribuibile ai soci, agli associati o all'altro coniuge, con unico atto e in loro contraddittorio. Se l'avviso di accertamento o liquidazione non sono stati preceduti da un



invito al contraddittorio, le sanzioni sono ridotte alla metà qualora il contribuente rinunci ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute. Tale disposizione non opera qualora il contribuente non abbia prestato adesione riguardo agli inviti preceduti da PVC definibili ex art. 5-bis, comma 1, D.Lgs. 218/97 e con riferimento alle maggiori imposte e altre somme relative alle violazioni indicate nei verbali che consentono l'emissione di accertamenti parziali ex art. 41-bis DPR 600/73 e art. 54, comma 5, DPR 633/72.

SICUREZZA

Al via il corso per i rappresentanti dei lavoratori

Partirà il 9 febbraio prossimo il corso di formazione per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, organizzato dall'ufficio ambiente e sicurezza di Confartigianato imprese di Viterbo.

Il corso, previsto dal Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/2008), risponde all'esigenza dei datori di lavoro di adempiere agli obblighi normativi. La normativa prevede, infatti, che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, eletto o designato in azienda, abbia diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza sui rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

L'obiettivo del percorso formativo è allora quello di fornire al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza una serie di nozioni e di fargli acquisire le capacità gestionali ed organizzative per

svolgere il proprio ruolo all'interno dell'impresa.

Gli argomenti del corso, della durata di 32 ore suddivise in otto lezioni, vanno dai principi costituzionali e civilistici alla legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro, dai principali soggetti coinvolti con i relativi obblighi alla definizione ed individuazione dei fattori di rischio, fino alla valutazione dei rischi stessi ed all'individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. Si chiude con gli aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori e con le nozioni di tecnica della comunicazione.

Le lezioni si svolgeranno presso la sede di Confartigianato imprese di Viterbo in via I. Garbini, 29/G e saranno tenute da docenti di elevata esperienza nel settore.

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni, l'ufficio ambiente e sicurezza dell'Associazione di categoria viterbese è a disposizione al nr. 0761.337912/42.



APPALTI

DURC? Ad acquisirlo ci penserà la P.A.

Si accorcia la lista degli adempimenti burocratici a carico delle imprese edili che operano nel settore degli appalti pubblici: a breve non saranno più tenute a presentare alla stazione appaltante il documento unico di regolarità contributiva (Durc) per dare il via ai lavori o per richiedere lo Stato di avanzamento dei medesimi (Sal).

L'importante semplificazione è contenuta nel Decreto anti-crisi (decreto legge 185/2008). Dal momento della conversione del decreto, il Durc sarà richiesto d'ufficio dalle stazioni appaltanti pubbliche agli istituti abilitati al rilascio (Inps, Inail, Casse edili) liberando le imprese da una procedura lunga e onerosa che poteva richiedere anche oltre 30 giorni di attesa. In sostanza, il Durc non lascerà più gli uffici alla Pubblica Amministrazione, ma si sposterà da un'amministrazione all'altra seguendo solo canali interni, principalmente telematici. Sarà la stazione appaltante, da ora in poi, a compiere direttamente tutte le verifiche.

Esprime soddisfazione il Presidente di Anaepa-Confartigianato Arnaldo Redaelli, che da tempo sollecitava l'approvazione di un'analogha misura.

"Quella delle semplificazioni legate al Durc è una delle vicende che abbiamo seguito maggiormente negli ultimi tempi. Il provvedimento del Governo è un riconoscimento a una posizione che abbiamo portato avanti in più sedi e in più occasioni. La riduzione dei tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione è una battaglia ancora tutta da fare, ma la misura va incontro alla nostra richiesta e di fatto li riduce. Salutiamo positivamente questa innovazione – conclude Redaelli – ritenendola utile per le imprese, in particolare nell'attuale ciclo economico".

"Con questa previsione – spiega Stefano Bastianoni Segretario di nazionale di Anaepa-Confartigianato – le imprese ottengono un duplice vantaggio: da una parte uno sgravio degli adempimenti burocratici, dall'altra un'accelerazione dei tempi di pagamento degli stati di avanzamento dei lavori.

Il decreto anti-crisi semplifica la procedura. Le imprese edili impegnate in appalti pubblici non dovranno più attendere di essere in possesso del Durc per dare avvio ai lavori o per richiedere i pagamenti degli stati di avanzamento alla P.A.

Arnaldo Redaelli, Presidente di Anaepa-Confartigianato: "Un'innovazione utile per le imprese in particolare nell'attuale ciclo economico".

Lazio, prorogato il bando per l'internazionalizzazione



La Direzione regionale attività produttive della Regione Lazio ha concesso una proroga di 15 giorni per la presentazione delle domande in relazione al bando a sostegno dei processi di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese del Lazio (Legge regionale 5/2008).

Il bando si sarebbe dovuto chiudere il 28 gennaio scorso, ma si è deciso di accordare una proroga al fine di andare incontro alle richieste giunte da parte delle associazioni di categoria che hanno segnalato come molte aziende non siano ancora riuscite ad ultimare la predisposizione dei progetti di partecipazione.

Alla luce della proroga, dunque, la nuova scadenza è fissata al 16 febbraio 2009. Attraverso il bando la Regione concede contributi al fine di favorire progetti comuni di internazionalizzazione che prevedano attività promozionali, fieristiche, di cooperazione commerciale e industriale, di sostegno alla qualità dell'export laziale. I progetti dovranno avere un budget di spesa minimo di 80.000 euro mentre il contributo concedibile ha un limite massimo di 300.000 euro.

Il contributo concesso per il progetto non è cumulabile con altre agevolazioni contributive o finanziarie pubbliche per le stesse spese ammissibili. Per partecipare al bando, occorre l'aggregazione di almeno quattro aziende operanti sul territorio regionale.